

TI_GERICHTE 38.2016.23 vom 2. August 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-08-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2016.23

FR: TI_GERICHTE 38.2016.23 du 2 août 2016

IT: TI_GERICHTE 38.2016.23 del 2 agosto 2016

Regeste

Negato diritto a indennità x lavoro ridotto. Circost. nessun licenz.+perd.lavoro probabilm.temporanea non suffic.x avere dt a ILR.In casu motivi della rich.(recess.gener.,concorrenza x vendite online,calo riparaz.a causa del calo dei prezzi degli apparecchi nuovi)rientrano nel norm.rischio aziendale

Erwägungen

E. 13

Les risques économiques peuvent par contre être indemnisés. Certains sont ordinaires comme le risque commercial (mauvais choix commercial débouchant sur un échec de la commercialisation d'un produit ou d'un service), le risque de baisse de compétitivité par rapport à celle de la concurrence, l'inadaptation au progrès technique ou le risque de ne pas se voir attribuer un marché public. Les pertes de travail liées à ces risques ordinaires ne sont pas indemnisables. L'assurance-chômage ne doit pas intervenir dans les rapports de concurrence en soutenant les entreprises structurellement faibles au détriment des entreprises plus fortes (DTA 1995 p. 117 consid. 2b p. 120). Certains risques économiques sont exceptionnels ou extraordinaires. Il en va ainsi des risques liés à certaines décisions politiques (protectionnisme, représailles économiques, etc.). Les conséquences d'événements extraordinaires du type des attentats du 11 septembre 2001 sont également imprévisibles. Certains risques systémiques, par exemple ceux engendrés par la chute des cours boursiers (crise financière), peuvent également avoir des conséquences importantes et presque imprévisibles pour une grande partie des acteurs économiques. Les graves crises boursières induisent une méfiance sur les marchés ainsi que des défauts de paiement en chaîne, ce qui peut ralentir l'activité économique en peu de temps et à une très large échelle. Les entreprises ne peuvent déterminer leurs marges en tenant compte de ce genre d'événements car ils surviennent plus ou moins inopinément. De surcroît, leur impact est incalculable. D'autres risques sont plus ou moins ordinaires (N 14) tels que l'évolution de la conjoncture, les défauts de paiements, la perte d'un client important ou encore les risques de change. Plus le risque est imprévisible, plus la perte de travail qui en découle sera susceptible d'être prise en considération et pourra déboucher sur une indemnisation. (...)

E. 15

Les tendances générales et irréversible à court et moyen terme, sous forme par exemple de modifications de la demande, des modes de consommation et des habitudes, imposent des mesures de restructuration (DTA 1999 p. 204 consid. 3 p. 208). Si l'employeur ne tient pas compte des modifications précitées, les pertes de travail qui résulteraient de l'inadaptation des structures de l'entreprise n'auraient rien d'exceptionnel ou d'extraordinaire (DTA 1999 p. 204 consid. 3 p. 207). En outre, un «subventionnement» au travers de l'indemnité en cas de RHT ne ferait que retarder le nécessaire d'une restructuration et ne permettrait donc pas de

garantir le maintien des contrats de travail et, par conséquent, d'atteindre l'objectif premier de cette prestations. La réservation des voyages par Internet, effectuée facilement par un grand nombre de personnes depuis le début des années 2000, empiète sur le travail ordinaire des agences de voyages. Il s'agit d'une tendance générale et irréversible à court et moyen terme, de sorte que les pertes de travail dans cette branche représentent de plus en plus un risque normal d'exploitation. Il en va différemment des pertes de travail qui, dans cette branche, surviennent abruptement en raison de problèmes internationaux. Généralement, l'activité reprend une fois lesdits problèmes réglés. (...)" 2.4. Nella Prassi LADI ILR la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha formulato le seguenti precisazioni a proposito dei concetti di "sfera normale del rischio aziendale", "perdita di lavoro usuale nel ramo nella professione o nell'azienda" e "oscillazioni stagionali del grado di occupazione": " Sfera normale del rischio aziendale (...) D6 Rientrano nella sfera normale del rischio aziendale in particolare: le fluttuazioni regolari delle ordinazioni e le perdite di lavoro dovute a lavori di rinnovo o di revisione; le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza; le perdite di lavoro nel settore della costruzione derivanti dal rinvio dei lavori per insolubilità del committente o dal ritardo di un progetto in seguito a una procedura di opposizione pendente; le perdite di lavoro dovute a malattia, infortunio o ad altre assenze del datore di lavoro o di un dirigente. ð Esempi - Nel settore della costruzione è risaputo che le perdite di lavoro dovute al ritardo nell'esecuzione dei lavori in seguito a insolubilità del committente o a una procedura di opposizione pendente costituiscono normali rischi aziendali. - Se il proseguimento dei lavori è interrotto in seguito a malattia del caposquadra o se i lavori non possono iniziare in quanto un capomastro straniero giunge in Svizzera in ritardo, le perdite di lavoro risultanti non sono computabili. ð Giurisprudenza DTF 8C_741/2011 dell'1.5.2012 (La perdita di lavoro dei membri di un gruppo musicale a causa del decesso del cantante rientra nella sfera normale del rischio aziendale) DTF 8C_291/2010 del 19.7.2010 (Concentrandosi su un cliente principale per motivi finanziari, l'impresa era consapevole di andare incontro a un rischio aziendale prevedibile. La perdita di lavoro causata dalla perdita di tale cliente non ha carattere straordinario e rientra nel normale rischio aziendale) DTF 8C_279/2007 del 17.1.2008 (La relazione commerciale con un cliente principale comporta, anche se l'intesa è buona, il rischio prevedibile di un calo del fatturato nel caso in cui i rapporti dovessero cambiare. Questo notevole rischio è stato preso in considerazione e rientra nella sfera normale del rischio aziendale) DTF C 237/06 del 6.3.2007 (Le fluttuazioni delle ordinazioni nel corso dell'anno e il rinvio dei termini su richiesta del committente o per altre ragioni indipendenti dalla volontà dell'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori sono usuali nel settore della costruzione. La conseguente perdita di lavoro è usuale nell'azienda e non è quindi computabile. Questa prassi vale anche in periodi di situazione economica difficile o di recessione, quando la possibilità di dare la preferenza ad altri mandati rischia di essere limitata o non sussiste più. Nel settore della costruzione, le oscillazioni del grado di occupazione causate da un aumento della concorrenza rientrano nella sfera normale del rischio aziendale. Questa giurisprudenza si applica per analogia anche ai rami accessori dell'edilizia) Perdita di lavoro usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda D7 Una perdita di lavoro non è computabile se è usuale nel ramo, nella professione o nell'azienda. Sono pertanto escluse dall'indennità per lavoro ridotto le perdite di lavoro regolari e ricorrenti in quanto si tratta di perdite di lavoro prevedibili e che possono essere calcolate in anticipo. Una perdita di lavoro è computabile soltanto se è imputabile a circostanze straordinarie. D8 Nel settore della costruzione, in particolare, succede spesso che i termini

siano posticipati su richiesta del committente o per altre ragioni. D9 Le fluttuazioni delle ordinazioni nel settore terziario (settore alberghiero, parrucchieri, scuole guida, ecc.) sono in genere usuali e non giustificano una perdita di lavoro computabile. In presenza di circostanze straordinarie, tuttavia, le perdite di lavoro che ne derivano possono dar diritto all'indennità. D10 I motivi di esclusione dal diritto all'indennità relativi alla natura usuale della perdita di lavoro nel ramo, nella professione o nell'azienda e quelli inerenti alla sfera normale del rischio aziendale (D2 segg.) sono strettamente legati, per cui spesso è difficile o perfino inutile tentare di differenziarli. ð Giurisprudenza DLA 1996/1997 pag. 214 (Le direttive per la riduzione della produzione di Emmental emanate in base alle istruzioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura non giustificano un diritto all'indennità per lavoro ridotto per le aziende casearie in quanto la perdita di lavoro che ne deriva è usuale nel ramo e quindi non è computabile) DLA 1989 pag. 121 (I rischi aziendali «normali» non possono essere determinati in base a un criterio applicabile a tutte le aziende. Tale questione deve essere valutata caso per caso) DLA 1987 pag. 80 (Le tasse sul traffico pesante e le contromisure estere non sono di per sé usuali nel ramo o nell'azienda per un'impresa di trasporti su strada. Per contro, un'impresa di questo tipo è normalmente confrontata all'aumento delle imposte e delle tasse statali o ad altre misure statali che possono ripercuotersi negativamente sull'andamento delle ordinazioni. Essa sottostà inoltre alle misure protezionistiche applicate dagli altri Paesi per lottare contro la concorrenza estera. L'impresa deve prevedere simili rischi e tenerne conto nella propria strategia aziendale. In queste circostanze, le perdite di lavoro fanno parte dei rischi usuali nel ramo o nell'azienda) DTFA C 244/99 del 30.4.2001 (Il rinvio di termini su richiesta del committente o per altre ragioni indipendenti dalla volontà del datore di lavoro incaricato dell'esecuzione dei lavori non costituisce nel settore della costruzione una circostanza straordinaria, per cui la conseguente perdita di lavoro non è computabile) DTFA C 113/00 del 13.9.2000 (Le difficoltà di pagamento di un cliente, il ritardo del per-messo di costruzione o del finanziamento del progetto sono usuali nel ramo della costruzione e rientrano nella sfera normale del rischio aziendale) Oscillazioni stagionali del grado di occupazione D11 Una perdita di lavoro non è computabile se è causata da oscillazioni stagionali del grado di occupazione. Tale non è il caso se l'attività dell'azienda è interrotta in modo inusuale in seguito a un calo straordinario della domanda. In questo caso, le perdite di lavoro che risultano inusuali se paragonate a quelle verificatesi negli stessi periodi degli anni precedenti sono in genere computabili. La questione del carattere usuale o stagionale va quindi valutata caso per caso sulla base delle esperienze degli anni precedenti. Le oscillazioni del grado di occupazione sono considerate stagionali se la perdita di lavoro non supera la perdita di lavoro media verificatasi durante gli stessi periodi dei 2 anni precedenti. (...)" In data 27 gennaio 2015 la SECO ha emesso una Direttiva del seguente tenore: " Ai sensi dell'articolo 33 capoverso 1 lettera a LADI, le perdite di lavoro rientranti nella sfera normale del rischio aziendale non sono computabili. Sono considerate «perdite di lavoro riconducibili alla sfera normale del rischio aziendale» le perdite di lavoro usuali che avvengono in modo regolare e ricorrente e che di conseguenza sono prevedibili e possono essere calcolate in anticipo dall'azienda. Di conseguenza, sono computabili solo nel caso in cui tali perdite assumono un carattere eccezionale. Mentre le variazioni del corso di cambio valutario rientrano nella sfera normale del rischio aziendale, gli effetti derivanti dalla decisione della Banca nazionale svizzera di abolire la soglia minima di cambio di CHF 1.20 per un euro che aveva permesso di stabilizzazione del franco svizzero rispetto all'euro dal 2011 assumono un carattere straordinario. Di conseguenza le perdite di lavoro che ne

conseguono possono essere prese in considerazione per la domanda di lavoro ridotto (IRL). È importante considerare che un caso del fatturato non accompagnato da perdite di lavoro non dà diritto all'IRL. La SECO procederà tempestivamente ad un esame ulteriore della situazione e, se necessario, alla revoca della presente direttiva in caso di stabilizzazione del franco svizzero." Il 2 marzo 2015 il consigliere nazionale Marco Romano ha interpellato il Consiglio federale in questi termini: " La decisione della Banca nazionale svizzera del 15 gennaio scorso relativa al tasso minimo di cambio franco/euro rappresenta un'imprevista sfida per molti settori economici. Il Consiglio federale ha disposto ai cantoni di autorizzare l'orario ridotto per le aziende che si trovano in difficoltà a causa del tasso di cambio. - Qual è l'evoluzione delle autorizzazioni a livello nazionale? - Quante ne sono state rilasciate complessivamente? - Si notano sostanziali differenze tra cantoni? - La misura è garantita a medio termine?" Il Consiglio federale ha così risposto il 9 marzo 2015: " Grâce à la bonne conjoncture, seules quelques rares entreprises ont demandé une indemnisation pour réduction de l'horaire de travail, ces deux dernières années. Au regard de ce niveau très bas, on note actuellement une progression marquée du nombre de demandes approuvées pour une indemnisation en raison d'une réduction de l'horaire de travail. Tandis qu'en décembre 2014, les autorités cantonales avaient approuvé des demandes d'indemnisation en cas de réduction de l'horaire de travail pour 215 entreprises, ce chiffre est passé à 365 entreprises pour le mois de janvier 2015 et 568 entreprises pour celui de février 2015. Le nombre de travailleurs concernés a lui aussi augmenté: il est passé de 2265 personnes en décembre 2014 à 4970 personnes en janvier 2015, puis à 9165 personnes en février 2015. Dans les préavis de février 2015, les cantons de Zurich et de Berne présentent les chiffres les plus élevés, avec chacun près de 1200 travailleurs concernés. Suivent les cantons du Jura, de Saint-Gall et du Tessin, avec chacun plus de 800 travailleurs touchés. Nous ne possédons pas encore les données relatives aux indemnités effectivement versées pour réduction de l'horaire de travail pour les mois de janvier et février 2015. En principe, les variations monétaires usuelles ne donnent pas droit à une indemnisation pour réduction de l'horaire de travail. La situation actuelle doit toutefois être considérée comme exceptionnelle, raison pour laquelle les pertes de travail en découlant justifient le droit aux indemnités pour réduction de l'horaire de travail. Lorsque la situation se sera stabilisée, les variations monétaires ne justifieront alors plus l'octroi de ces indemnités." Le direttive amministrative non costituiscono norme giuridiche e non sono vincolanti per il giudice delle assicurazioni sociali (cfr. STF 8C_688/2011 del 13 febbraio 2012 consid. 3.2.1; DTF 138 V 50 consid. 4.1 pag. 54; DTF 137 V 434 consid. 4.2 pag. 438; DTF 133 V 169 consid. 10.1 pag. 181). Quest'ultimo deve tenerne conto per prendere la sua decisione nella misura in cui queste ultime permettono un'interpretazione delle disposizioni legali applicabili giustificata nel caso di specie (cfr. DTF 138 V 50 consid. 4.1; DTF 132 V125 consid.4.4; DTF 132 V 203 consid. 5.1.2; DTF 131 V 286 consid. 5.1.; DTF 131 V 45 consid. 2.3; DTF 130 V 229 consid. 2.1.; DTF 127 V 57 consid. 3a; STFA I 102/00 del 22 agosto 2000; DTF 125 V 377, consid. 1c, pag. 379 e riferimenti; SVR 1997 ALV Nr. 83 consid. 3d, pag. 252, ALV Nr. 86 consid. 2c, pag. 262, ALV Nr. 88 consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127 e ALV Nr. 98 consid. 4a, pag. 300). Il giudice deve, invece, scostarsene quando esse sono incompatibili con i disposti legali in esame (cfr. DTF 130 V 229 consid. 2.1.; STFA H 183/00 dell'8 maggio 2001; DTF 126 V 68 consid. 4b; DTF 125 V 379 consid. 1c e sentenze ivi citate; SVR 1997 ALV Nr. 86, consid. 2c, pag. 262, SVR 1997 ALV Nr. 88, consid. 3c, pag. 267-268 = DLA 1998 N. 24, consid. 3c, pag. 127, SVR 1997 ALV Nr. 98, consid. 4a, pag. 300; DTF 120 V 163 consid. 4b, DTF 119 V 65 consid. 5a; RCC 1992 pag.

514, RCC 1992 pag. 220 consid. 16; DLA 1992 N. 5, consid. 3b, pag. 91; DTF 117 V 284 consid. 4c, DTF 116 V 19 consid. 3c, DTF 114 V 16 consid. 1, DTF 112 V 233 consid. 2a, DTF 110 V 267 consid. 1a, DTF 109 V 4 consid. 3a; vedi inoltre Bois, "Procédures applicables aux requérants d'asile" in RSJ 1988 pag. 77ss; Duc-Greber: "La portée de l'art. 4 de la Constitution fédérale en droit de la sécurité sociale" in RDS 1992 II pag. 527; Cattaneo, "Les mesures préventives et de réadaptation de l'assurance-chômage", Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea e Francoforte sul Meno 1992, pag. 296-297). Secondo la giurisprudenza, infatti, tramite le direttive non possono essere introdotte limitazioni ad una pretesa materiale che vadano al di là di quanto previsto da leggi e ordinanze (DTF 118 V 32, DTF 109 V 169 consid. 3b). In una sentenza 2C_105/2009 del 18 settembre 2009, l'Alta Corte, a proposito delle direttive, ha ricordato che: " Simili atti servono a favorire un'applicazione uniforme del diritto e a garantire la parità di trattamento. Essi non hanno forza di legge e non fondano quindi diritti ed obblighi dei cittadini né vincolano gli amministratori, i tribunali o la stessa amministrazione. Ciò non significa tuttavia che siano irrilevanti per le istanze di ricorso. Queste ultime verificano in effetti se le direttive riflettono il senso reale del testo di legge e ne tengono conto nella misura in cui propongono un'interpretazione corretta ed adeguata al caso specifico. Più specificatamente, tali autorità non si scostano senza motivi importanti da un'ordinanza amministrativa, se la stessa concretizza in modo convincente i presupposti di legge e di regolamento a cui è subordinato l'ottenimento di una determinata prestazione (DTF 133 II 305 consid. 8.1; 133 V 394 consid. 3.3; 130 V 163 consid. 4.3.1; 128 I 167 consid. 4.3)." 2.5. Nella presente fattispecie va preliminarmente ricordato che il fatto che nessun rapporto di lavoro sia stato disdetto ai sensi dell'art. 31 cpv. 1 lett. c LADI e che la perdita di lavoro sia probabilmente temporanea ai sensi dell'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI non è ancora sufficiente per riconoscere il diritto alle indennità per lavoro ridotto, in quanto anche le ulteriori condizioni, in particolare quelle della perdita di lavoro computabile devono essere adempiute (cfr. consid. 2.1). Inoltre, se è dovuta a circostanze rientranti nel normale rischio aziendale, anche un'oscillazione della cifra d'affari superiore al 25% rispetto alla media del quadriennio precedente non giustifica il riconoscimento dell'indennità per lavoro ridotto (cfr. STCA 38.2008.67 del 12 febbraio 2009 consid. 2.6 e sentenze federali e cantonali citate). Infine, per quel che riguarda la particolare situazione della perdita di lavoro dovute alla mancanza di clientela per le condizioni meteorologiche, all'art. 51a OADI sono state fissate regole particolari. Nel caso concreto, sul formulario di preannuncio, sono stati indicati quali motivi per il calo delle vendite la recessione generale e la spietata concorrenza nel settore, attraverso anche la vendita online dei prodotti da lei trattati. Il drastico calo della riparazioni è invece da ascrivere al calo dei prezzi dei nuovi apparecchi, che spingono i clienti a non effettuare riparazioni ma ad acquistare prodotti nuovi su siti online (cfr. doc. 2 punto 12). Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA non può che approvare l'operato della Sezione del lavoro. La concorrenza accresciuta nel settore specifico (cfr. STCA 38.2009.17 del 25 giugno 2009 consid. 2.4. e riferimenti) ed in particolare la concorrenza derivante dalle vendite online (cfr. B. Rubin citato al consid. 23) costituiscono infatti delle circostanze che rientrano nel normale rischio aziendale, ragion per cui la perdita di lavoro non è computabile secondo l'art. 33 cpv. 1 lett. c LADI. La decisione su opposizione del 6 aprile 2016 deve pertanto essere confermata.